



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14/02/2006

=====

ADDI' 14/02/2006 NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE, VIA DELLA PISANA 1301 - SALA DEGLI ETRUSCHI - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
FOMPILI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: ASTORRE - BRACHETTI - COSTA - DE ANGELIS -
MICHELANGELI - NIERI

DELIBERAZIONE 69

Oggetto:

Proposta di Legge regionale concernente: "Modifica alla Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 31 - promozione della costituzione di una società per azioni per la progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale e di infrastrutture di viabilità a pedaggio nel Lazio".

69 FEB. 2006

dy

Oggetto: Proposta di Legge Regionale concernente: "Modifica alla Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 37 - Promozione della costituzione di una società per azioni per la progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale e di infrastrutture di viabilità a pedaggio nel Lazio".

La Giunta Regionale

Su proposta dell' Assessore ai Lavori Pubblici e alle Politiche della casa;

Visto lo Statuto della Regione Lazio;

Vista la Legge Regionale 28 Ottobre 2002 n.37 concernente la "Promozione della costituzione di una società per azioni per la progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale e di infrastrutture di viabilità a pedaggio nel Lazio";

Considerato che sulla base di tale legge la Regione Lazio, a seguito di pubblicazione di un avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse ad acquisire quote di minoranza di detta società mista, ha costituito la società ARCEA Lazio S.P.A. partecipata in via maggioritaria dalla Regione Lazio;

Tenuto conto che la Commissione dell'Unione Europea ha avviato in data 30 marzo 2004 una procedura d'infrazione in merito alla predetta legge regionale n. 37 del 28 ottobre 2002;

Considerato che la Commissione dell'Unione Europea è giunta a tale conclusione in quanto ha qualificato ARCEA come organismo di diritto pubblico, con la conseguenza che la società stessa, quale amministrazione aggiudicatrice, è obbligata ad affidare gli appalti a terzi secondo le direttive comunitarie 93/37/CE, 93/36/CE e 92/50/CE e il Trattato CE ;

Ritenuto pertanto di dover modificare la legge regionale 28 Ottobre 2002 n. 37 rendendola compatibile con le direttive comunitarie sull'affidamento dei lavori, servizi e forniture, e con il Trattato CE, sulla base dei rilievi mossi dalla Commissione dell'Unione Europea;

Visto il testo della proposta di Legge Regionale formulato dalla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi, in collegamento con la Direzione Regionale competente in materia;

Vista la Relazione dell'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici e alle Politiche della Casa;


all'unanimità

DELIBERA

Di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di Legge Regionale concernente: "Modifica alla Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 37 - Promozione della costituzione di una società per azioni per la progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale e di infrastrutture di viabilità a pedaggio nel Lazio" che consta di n. 10 articoli e di una Relazione che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

8 dy

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



ALLEG. alla DELIB. N. 69 *lu*
DEL 4 FEB. 2006

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

**"MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 28 OTTOBRE 2002, N. 37
(Promozione della costituzione di una società per azioni per la progettazione,
esecuzione, manutenzione e gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale e
di infrastrutture di viabilità a pedaggio nel Lazio)"**



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
P. Marrazzo

*file
lu*

Art. 1

(Sostituzione del titolo della legge regionale 28 ottobre 2002, n.37)

1. Il titolo della legge regionale 28 ottobre 2002, n.37 (Promozione della costituzione di una società per azioni per la progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale e di infrastrutture di viabilità a pedaggio nel Lazio)" è sostituito dal seguente: "Disposizioni per la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale e delle infrastrutture di viabilità a pedaggio. Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale".



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
Pietro Marrazzo

Peter

Art.2

(Inserimento dell'articolo 01)

1. Prima dell'articolo 1 della legge regionale 37/2002 è inserito il seguente:

"Art. 01

(Disposizioni per la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale e delle infrastrutture di viabilità a pedaggio)

1. La Regione provvede alla progettazione, all'esecuzione, alla manutenzione e alla gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale regionale e delle infrastrutture di viabilità a pedaggio, mediante l'affidamento di appalti o di concessioni di lavori pubblici a soggetti scelti secondo le procedure del diritto comunitario e nazionale in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture e, in ogni caso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, concorrenza, parità di condizioni e trasparenza

2. La Regione istituisce commissioni di gara con modalità tali da assicurare la parità di condizioni dei concorrenti e la trasparenza delle procedure.".



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

P. Marrazzo

Am. R. C.

Art.3

(Inserimento dell'articolo 02)

1. Dopo l'articolo 01 della legge regionale 37/2002, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:


"Art. 02

(Contratto di servizio)

1. Nella concessione di lavori pubblici, il rapporto con il concessionario è regolato da un contratto di servizio che, sulla base dell'atto di concessione dei beni del demanio stradale, definisce in particolare:

- a) le attività affidate ed i relativi obiettivi e standard qualitativi e quantitativi;
- b) i tempi di esecuzione e di realizzazione;
- c) le modalità per la verifica dei risultati conseguiti;
- d) i compensi remunerativi;
- e) i procedimenti amministrativi pendenti concernenti le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 01;
- f) la successione dell'affidatario nei rapporti contrattuali in atto connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 01;
- g) la gestione a tariffa o a pedaggio delle infrastrutture."

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Mani. For

Art. 4

(Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 37/2002)

1. L'articolo 1 della legge regionale 37/2002 è sostituito dal seguente:

"Art.1

(Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale)

1. La Regione, anche al fine di assicurare la continuità delle attività di cui all'articolo 01, promuove la costituzione, in conformità alle disposizioni dello Statuto regionale ed ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del codice civile, di una società per azioni a prevalente capitale regionale, di seguito denominata società, avente ad oggetto la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione di reti autostradali e di infrastrutture di viabilità a pedaggio nonché la gestione a tariffa ovvero a pedaggio delle stesse.",



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazza

Art. 5

(Modifica degli articoli 2 e 3 della legge regionale 37/2002)

1. Agli articoli 2 e 3 della legge regionale 37/2002 le parole "infrastrutture e mobilità" sono sostituite dalle seguenti: "lavori pubblici".



Il Presidente della Regione Lazio
Piero Marrazzo
Piero Marrazzo

Bus
San

Art. 6

(Abrogazione dell' articolo 5 della legge regionale 37/2002)

1. L' articolo 5 della legge regionale 37/2002 è abrogato.



Il Presidente della Regione Lazio
Piero Marrazzo

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be "Piero Marrazzo", written over the printed name.

A small, handwritten mark or signature in the bottom left corner of the page.

A small, handwritten mark or signature in the bottom left corner of the page, below the first one.

Art. 7

(Disposizione transitoria)

1. Le modifiche legislative apportate con la presente legge regionale costituiscono titolo per l'esercizio della facoltà di recesso dei soci a norma degli articoli 2437 e seguenti del codice civile.

2. Il Presidente della Giunta regionale, ovvero l'Assessore competente in materia di lavori pubblici da lui delegato, è autorizzato ad acquistare in tutto o in parte le azioni del recedente.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
P. Marrazzo

R
Marrazzo

llly

Relazione sulla proposta di legge regionale concernente: "Modifica alla L.R. 28 ottobre 2002, n. 37 - Promozione della costituzione di una società per azioni per la progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale e di infrastrutture di viabilità a pedaggio nel Lazio".

La legge regionale del 28 ottobre 2002, n. 37 prevede la promozione della costituzione di una società per azioni a capitale pubblico-privato per la progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale e di infrastrutture di viabilità a pedaggio nel Lazio.

Sulla base di tale legge la Regione Lazio ha pubblicato un avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse ad acquisire quote di minoranza di detta società mista. E' stata quindi costituita ARCEA Lazio S.p.A. partecipata in via maggioritaria dalla Regione Lazio e in via minoritaria dai soci privati selezionati a seguito di procedura concorsuale.

La Commissione dell'Unione Europea ha avviato in data 30 marzo 2004 una procedura d'infrazione in merito alla legge regionale n. 37 del 28 ottobre 2002.


La lettera di messa in mora rileva che le disposizioni della legge regionale n. 37/02, e in particolare dell'articolo 5, commi 2, 3 e 4, sono tutte in contrasto con l'ordinamento comunitario. In particolare:

- relativamente agli appalti "sopra soglia", costituiscono violazione delle direttive comunitarie che disciplinano gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi (93/37/CE, 93/36/CE e 92/50/CE).
- relativamente agli appalti "sotto soglia", costituiscono violazione del Trattato CE.

La Commissione dell'Unione Europea è giunta a tale conclusione in quanto ha qualificato ARCEA come organismo di diritto pubblico, con la conseguenza che la società stessa, quale amministrazione aggiudicatrice, è obbligata ad affidare gli appalti a terzi secondo le norme delle citate direttive e del Trattato CE.

In ogni caso la Commissione ha osservato che, anche qualora la costituzione della società ARCEA dovesse configurarsi come il mezzo con cui la Regione ha attribuito ai privati la costruzione e la gestione della rete autostradale, si sarebbe in presenza di una concessione di lavori pubblici affidata senza la procedura prevista dalla direttiva 93/37/CE e senza il rispetto dei relativi formulari di cui alla direttiva 2001/78/CE.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo





Più in dettaglio, la lettera di messa in mora definisce due possibili alternative di ricostruzione giuridica della vicenda: la prima, in termini di vero e proprio appalto, la seconda in termini di concessione di lavori pubblici (cioè di costruzione e gestione, caratterizzata dal rischio del concessionario per la gestione finanziaria dell'opera, quale risorsa per il finanziamento totale o parziale della realizzazione dell'infrastruttura.

In entrambi i casi la Commissione contesta la violazione delle norme comunitarie.

* * * * *

Più in dettaglio.

La prima configurazione che la Commissione fornisce è la seguente.


Arcea è un organismo di diritto pubblico, in base alla definizione che ne danno le richiamate direttive ed all'interpretazione della Corte di giustizia. Ai requisiti della personalità giuridica e del controllo da parte della Regione, elementi sui quali non si sofferma ritenendoli impliciti, la Commissione aggiunge gli essenziali requisiti dell'essere "istituita per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale".

In sintesi, assumono rilievo decisivo, ad avviso della Commissione, i seguenti profili:

- a) la società persegue un oggetto sociale che mira ad bisogni d'interesse generale: il miglioramento della mobilità su strada della regione Lazio, espressamente indicato dalla legge regionale n. 37 del 2002; a tale fine è considerato significativo il trasferimento alla società del demanio stradale regionale;
- b) i predetti bisogni non hanno carattere industriale o commerciale; a tale fine rilevano sia la coincidenza con una missione istituzionale della regione Lazio, sia l'influenza decisiva della Regione sullo svolgimento dell'attività della società, sia l'assenza di mercato nell'attività di gestione delle autostrade regionali che è svolta in monopolio legale, sia – infine – l'assenza di scopo principale di lucro della società e la garanzia regionale nel ripianamento delle eventuali perdite.

La conseguenza della qualificazione della società come organismo di diritto pubblico è l'obbligo della stessa, quale amministrazione aggiudicatrice, di affidare gli appalti a terzi secondo le norme delle citate direttive e del Trattato CE.

La Commissione nega, inoltre, che nel caso di specie sussistano i presupposti dell'appalto *in house*: che, in altri termini, possa ARCEA affidare appalti senza gara alle imprese collegate alla società regionale o socie della stessa (pagine 5, quarto capoverso, e 6 secondo capoverso), mancando i requisiti del controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e l'esclusiva produzione di beni e servizi per il committente, che caratterizza l'affidamento *in house*, come recentemente confermato dalla Corte di giustizia 13 ottobre 2005, n. C-458/03 (punti 56 e seguenti)



* * * * *

Quanto alla seconda configurazione, la Commissione, anche a fronte delle obiezioni mosse dalla Regione nella precedente replica, osserva che non sussistono i presupposti per ritenere applicabile l'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 93/37/CEE, perché quella disposizione si riferisce solo ai concessionari di lavori pubblici che non siano amministrazioni aggiudicatrici. Mentre la società ARCEA, ad avviso della Commissione, è proprio un'amministrazione aggiudicatrice (organismo di diritto pubblico).


Per di più, la Commissione osserva che, se la costituzione della società ARCEA si dovesse configurare come il mezzo con cui la Regione ha attribuito ai privati la costruzione e gestione della rete autostradale, con rischio a loro carico, si sarebbe effettivamente in presenza di una concessione di lavori pubblici, ma affidata senza la procedura prevista dalla direttiva 93/37/CEE e senza il rispetto dei relativi formulari di cui alla direttiva 2001/78/CE. Da ciò la violazione di queste due direttive. La recente sentenza della Corte di giustizia 27 ottobre 2005, n. C-187/04, ha fatto applicazione delle citate disposizioni, giungendo alla conclusione che l'ANAS ha violato la direttiva 93/37/CE per avere affidato la costruzione e gestione di autostrade alla società concessionaria mediante concessioni dirette non procedute da pubblicazione del bando di gara (punto n. 31).

Il Presidente della Regione Lazio, con comunicazione inviata il 13 maggio 2005 al Commissario del Mercato Interno e Servizi della Commissione dell'Unione Europea, ha sottolineato l'attenzione della Regione alle argomentazioni evidenziate con la lettera di messa in mora, confermando l'impegno a risolvere con la massima sollecitudine le problematiche concernenti l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza attraverso la modifica della legge regionale n. 37/02.

Non v'è dubbio che sia preciso interesse della Regione risolvere la situazione di *impasse* che si è venuta così a determinare, anche perché la Commissione ha sostanzialmente messo in guardia la Regione circa il rischio che questa si assumerebbe ove consentisse ad ARCEA di procedere ad ulteriori appalti senza il rispetto delle norme comunitarie. Rischio che non è solo formale, ma – ai sensi degli articoli 226 e seguenti del Trattato CE – anche di carattere economico finanziario, per il potere che ha la Corte di giustizia di condannare al pagamento del danno da inadempimento delle disposizioni cogenti di diritto comunitario.

* * * * *

Per quanto sopra premesso la proposta di legge in esame modifica la legge regionale n. 37/02 nelle disposizioni relative alla progettazione, all'esecuzione, alla manutenzione e alla gestione della rete autostradale e delle infrastrutture di viabilità a pedaggio nel Lazio



rendendole compatibili con il Trattato CE e con le direttive comunitarie sull'affidamento dei lavori, servizi e forniture, sulla base dei rilievi mossi dalla Commissione dell'Unione Europea.

L'obiettivo è quello di riportare a piena legalità comunitaria l'operato della Regione, che si "riappropria" dell'affidamento degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori e li affida a gara.

Infine, considerata la rilevanza della modificazione imposta dalla procedura d'infrazione comunitaria a tutti i soggetti coinvolti nella costituzione della società, si riconosce espressamente ai soci il diritto di recesso a termini del codice civile.

* * * * *

Venendo, ora, ai singoli articoli, si osserva.

L'art. 1 della proposta di legge sostituisce il titolo della L.r. n. 37/02.

L'art. 2 prevede l'inserimento nella L.r. n. 37/02 dell'articolo 01 e riguarda le "Disposizioni per la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale e delle infrastrutture di viabilità a pedaggio".

L'art. 3 prevede l'inserimento nella L.r. n. 37/02 dell'articolo 02 e riguarda il "Contratto di servizio".

L'art. 4 modifica l'art. 1 della L.r. n. 37/02 e riguarda la "Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale".

L'art. 5 modifica gli articoli 2 e 3 della L.r. n. 37/02, sostituendo le parole "infrastrutture e mobilità" con "lavori pubblici".

L'art. 6 abroga l'art. 5 della L.r. n. 37/02.

L'art. 7 riguarda la "disposizione transitoria".

L'art. 8 riguarda l'entrata in vigore della legge.

L'Assessore Lavori Pubblici
e Politica della Casa


Bruno Astorre